

**TRIBUNALE DI TORINO
SESTA SEZIONE CIVILE FALLIMENTI**

Causa n. omissis/13

Il G.I.

sciogliendo la riserva che procede,

viste le istanze proposte dalla parti,

vista l'istanza di parte attrice di richiesta di emissione dell'ordine ex art. 210 c.p.c. di esibizione alla banca dei contratti e degli estratti conto dall'inizio del rapporto ad oggi affermando la stessa che è stata invasa dall'istituto la richiesta ex art. 119 t.u.b.;

rilevato che la richiesta ex art. 119 t.u.b. è stata effettuata in data in data 22.10.13 mentre la citazione è stata notificata in data 26.10.13;

ritenuto che la richiesta ex art. 210 c.p.c. non possa essere accolta in quanto la citazione è stata notificata senza attendere i termini ragionevoli per la banca secondo il principio di buona fede per adempiere alla richiesta ex art. 119 t.u.b.. Ciò ha comportato che parte attrice ha volontariamente iniziato la causa senza essere in grado di ottemperare al proprio onere probatorio né di dimostrare l'inadempimento della controparte;

rilevato che non sono stati dedotti da parte attrice capi di prova per interpellato e né indicati testi;

ritenuta pertanto la causa matura per la decisione, anche in ragione della mancanza della documentazione necessarie per effettuare una consulenza tecnica;

P.O.M.

fissa udienza ex 281 sexies cpc, al 16 settembre 2015 ore 9,30 con termine per le parti fino a dieci giorni prima per il deposito di eventuali note conclusionali, da inviare a titolo di cortesia in formato testo a (omissis).

Si comunichi

Torino, 24/03/2015

Dott.ssa Cecilia Marino

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*